NUOVE NORME IN MATERIA DI REVISORI CONTABILI

Art. 5

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

Coloro che sono stati confermati nella carica, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto - legge 29 aprile 1996, n. 226, debbono presentare, entro i sessanta giorni successivi all'espletamento delle prove di esame, certificazione rilasciata dal presidente della commissione attestante l'avvenuto superamento dell'esame. L'omessa presentazione comporta la decadenza dalle cariche. E' equipollente alla certificazione di cui al comma 1 l'attestazione di superamento di un esame di Stato a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni.

Versione in vigore dal 22 maggio 1997, non più in vigore dal 7 aprile 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme in materia di revisori contabili
Estremi	Legge 13 maggio 1997, n. 132
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-in-materia-di-revisori-contabili/art-5-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-27-gennaio-2010-n-39/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it